

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1277 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udiienza: 22/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VASSALLO Salvatore, nato a Palermo il 15 aprile 1984;

avverso la sentenza n. 2854/ 2019 della Corte di appello di Palermo del 23 maggio 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Salvatore MANGANELLO, del foro di Agrigento, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Palermo ha, con sentenza del 23 maggio 2019, solo parzialmente confermato la decisione con la quale, in data 12 luglio 2018, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Vassallo Salvatore colpevole del reato a lui ascritto al capo a) della rubrica a suo carico contestata, riferito ad una avvenuta violazione edilizia, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda.

La Corte distrettuale, preso atto della circostanza che, mentre nella motivazione della sentenza a suo carico il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Vassallo per alcune delle condotte a lui ascritte mentre nel dispositivo di essa aveva affermato la sua responsabilità per tutte le condotte contestategli, ha riformato la sentenza di I grado, escludendo la responsabilità del prevenuto quanto ad alcune condotte (cioè quelle già in tal modo considerate dal Tribunale), ma confermando il *quantum* della sanzione già irrogata.

Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Vassallo, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo di essi egli ha censurato la sentenza impugnata in quanto la stessa presenterebbe un vizio di violazione di legge e di motivazione in quanto in essa si sarebbe affermato che il manufatto realizzato dal Vassallo, si tratta di una tettoia avente la superficie di mq 42 impostata su di una preesistente struttura in muratura, sarebbe una costruzione non precaria e, pertanto, necessitante del permesso a costruire; agli atti, invece, risulterebbe essere stata chiarita la strumentalità di tale tettoia, volta esclusivamente a fronteggiare esigenze momentanee, sicchè la stessa non avrebbe avuto la necessità di essere assentita con permesso a costruire.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto della erronea applicazione della normativa in tema di prescrizione; ad avviso del ricorrente l'opera, seppure fosse abusiva, sarebbe stata completata già alla data del 30 gennaio 2013, come risultante da una "determina" del Comune di Licata; pertanto, alla data della sentenza di appello, cioè il 23 maggio 2019, il reato contestato già sarebbe stato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Vassallo è inammissibile.



Il primo motivo del ricorso che la difesa dell'imputato ha articolato è, infatti, manifestamente infondato; esso è basato sul postulato che l'opera edilizia fatta edificare dall'imputato, cioè un manufatto con struttura portante in ferro e ondulina metallica prestampata dotata di muratura perimetrale e copertura a falda inclinata avente la superficie complessiva di mq 42, non abbia le caratteristiche - stante la sua precarietà, cioè la sua destinazione a soddisfare un bisogno temporaneo (si parla in particolare della falda di copertura inclinata) - per necessitare del permesso a costruire.

Il presupposto di cui sopra, oltre a costituire l'accertamento di un elemento di fatto la destinazione ad un uso precario del manufatto in questione, evidentemente sindacabile di fronte a questa Corte solamente se lo stesso fosse stato escluso in sede di merito sulla base di valutazioni manifestamente illogiche ovvero in contrasto con evidenti ed incontrovertibili dati di fatto, è, peraltro, nella sua rigida postulazione, destituito di fondamento.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in diverse occasioni chiarito che anche la realizzazione di una tettoia necessita del rilascio del permesso a costruire in quanto essa non rientra nel concetto di "edilizia libera" (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 dicembre 2028, n. 54692; *idem* Sezione III penale, 13 giugno 2017, n. 29252).

Né può dirsi che nel caso in esame la motivazione con la quale la Corte Palermo e, prima di essa, il Tribunale girgentano hanno escluso la natura meramente precaria dell'opera sia manifestamente illogica, posto che i due organi giudiziari hanno fatto, plausibilmente, leva sul dato, non contrastato dal ricorrente, che il manufatto realizzato dal Vassallo fosse saldamente ancorato al suolo (sulla antinomia fra precarietà dell'opera realizzata e suo saldo ancoraggio al suolo si veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 gennaio 2015, n. 966) e che lo stesso avesse una ragguardevole superficie, pari, infatti, a 42 mq, tale, pertanto, da escluderne la irrilevanza dal punto di vista urbanistico.

Quanto alla affermazione che si tratterebbe di un'opera che, alla luce della normativa di settore vigente nella Regione siciliana, non necessiterebbe, date le sue caratteristiche, di permesso a costruire, si osserva che, una volta rilevato che la stessa opera è tale da richiedere il permesso a costruire in base alla legislazione nazionale, è da escludersi che sul punto possa avere una qualche rilevanza derogatoria la legislazione particolare vigente *in loco*.

Infatti, come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 giugno 2017, n. 30657).

Nel caso di specie la legislazione nazionale impone per un'opera quale quella realizzata dal Vassallo il preventivo permesso a costruire e, pertanto, sarebbe un'interpretazione normativa non consentita quella che inducesse a ritenere che il legislatore regione ha, invece, escluso la doverosità del rilascio di siffatto documento.

Inammissibile è per genericità il secondo motivo di impugnazione dedotto da parte del ricorrente; con esso, infatti, lo stesso sostiene che, in base ad una certa documentazione rilasciata dal Comune di Licata, nel cui territorio il manufatto abusivo è stato realizzato (si richiama al proposito una non meglio precisata "determina" n. 60/14 del predetto Comune), emergerebbe che lo stesso era già stato ultimato alla data del 30 gennaio 2013, sicchè alla data della sentenza della Corte di appello (emessa il 23 maggio 2019) era già integralmente decorso il termine prescrizione, pur tenuto conto della sua postergazione per effetto di eventi interruttivi, del reato contestato.

Invero, di tale documento, della cui esistenza non vi è traccia fra i motivi di gravame formulati dalla difesa del Vassallo di fronte alla Corte di merito, tanto che di esso la stessa Corte non fa menzione alcuna, non solo il ricorrente non da alcuna indicazione di carattere contenutistico ma neppure fornisce dimostrazione della stessa esistenza, di tal che il medesimo non può in nessun senso essere considerato da questa Corte come dimostrativo della di già avvenuta estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata alla data di pronunzia della sentenza impugnata.

Peraltro in punto di prescrizione del reato contestato, a riprova della carenza dimostrativa degli elementi istruttori allegati dalla difesa del ricorrente in sede di merito - carenza da detta difesa non superata con solide dimostrazioni di segno opposto in occasione della proposizione del presente ricorso per cassazione - la sentenza della Corte di Palermo diligentemente rammenta gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, laddove essa ha precisato non solo che il ricorrente che invochi la prescrizione del reato, assumendo che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai

quali occorre fare riferimento (Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 novembre 2014, n. 46481), dovendosi intendere -ora si aggiunge - siffatta indicazione non come la mera segnalazione degli estremi di tali atti ma anche la specifica e dimostrata determinazione del loro contenuto, ma anche che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale che ad essa avrebbe portato e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 agosto 2019, n. 35791).

Oneri dimostrativi di cui il ricorrente non si è, né nel caso ora in esame né, per quanto risulta, nella sua precedente fase, dato adeguatamente carico.

Da quanto precede discende ineluttabilmente la dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso e, pertanto, la condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente 